

Il calendario

Il riepilogo della decorrenza e del regime transitorio delle norme del Dlgs 192/2024

ARTICOLO	OGGETTO	DECORRENZA	NOTE
TERRENI, LAVORO DIPENDENTE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI			
<i>Per la decorrenza si è inserito il 2024; tecnicamente si tratta del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024</i>			
1	Revisione della disciplina dei redditi dei terreni	Ai redditi prodotti a partire dal 2024 * (Art. 1, comma 2)	
2	Aggiornamento delle banche dati catastali	Nessuna decorrenza specifica	Previsto decreto attuativo da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
3	Redditi di lavoro dipendente: - fondi integrativi del Ssn e casse con finalità assistenziale - contributi e premi versati dal datore di lavoro anche a favore dei familiari fiscalmente a carico - valore normale dei beni e dei servizi ceduti ai dipendenti - trasferte occasionali nel Comune e rimborsi spese	Ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025 (Art. 4)	La Relazione illustrativa aggiunge «in ossequio al principio di cassa allargato (articolo 51, comma 1, del Tuir)»
5, COMMA 1, LETT. A), B) E C)	Revisione della disciplina del lavoro autonomo (da Articolo 54 ad articolo 54-octies): determinazione del reddito, plusvalenze ed altri proventi, rimborsi e riaddebiti, minusvalenze, spese relative ai beni mobili ed immobili, spese relative a beni ed elementi immateriali (Art. 54-sexies), altre spese, determinazione dei redditi assimilati	Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024. (Art. 6, comma 1). La disposizione di cui all'articolo 54-sexies, comma 3, TUIR, relativa a «Spese relative a beni ed elementi immateriali» introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta 2025 (Art. 6, comma 4)	Previsto regime transitorio nell'articolo 6, commi 2 e 3 per le spese addebitate analiticamente al committente (comma 2) e per l'imputazione temporale delle ritenute (comma 3).
5, COMMA 1, LETT. D)	Operazioni straordinarie e attività professionali (nuovo articolo 177-bis del Tuir e correlate modifiche Iva ed imposta di registro	Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024 (Articolo 6, comma 1)	Il passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa (e viceversa) è ora regolato al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposta (articolo 177-bis, comma 4)
7	Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione.	Alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dal 31 dicembre 2024 - data di entrata in vigore del decreto (Articolo 7, comma 2)	

REDDITI D'IMPRESA

Per semplicità, la tabella è compilata per i soggetti con esercizio solare

9, COMMA 1, LETT. A	Contributi in conto capitale - tassazione in unica soluzione (invece delle precedenti massime 5), sempre con il principio di cassa	Dal periodo d'imposta 2024* (Articolo 13, comma 1)	Per i proventi incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la normativa previgente (Articolo 13, comma 2)
9, COMMA 1, LETT. B E C	Commesse infrannuali ed ultrannuali: rilevanza dei criteri contabili di valutazione	Dal periodo d'imposta 2024* (Articolo 13, comma 1)	Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi in corso al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la normativa previgente (Articolo 13, comma 3)
9, COMMA 1, LETT. D)	Differenze cambio da valutazione su crediti e debiti in valuta, obbligazioni e titoli: eliminazione dell'irrelevanza fiscale	Dal periodo d'imposta 2024* (Articolo 13, comma 1)	La valutazione dei crediti e debiti in valuta, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi del previgente testo dell'articolo 110, comma 3, del Tuir, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta 2024
10	Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili	Dal periodo d'imposta 2024* (Articolo 13, comma 1)	
11, COMMA 1	Riallineamento sulla totalità delle differenze positive e negative (per massa) esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nello stesso periodo d'imposta	Dal periodo di imposta 2024* (Articolo 13, comma 1)	
11, COMMA 2	Riallineamento sulle singole fattispecie	Dal periodo di imposta 2024 Articolo 13, comma 1	
11, COMMA 3	Riallineamento su operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che: adottano principi contabili differenti e con obblighi informativi di bilancio differenti	Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 (Articolo 13, comma 5)	Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2023, anteriormente al 1° gennaio 2024, continua a applicarsi l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al previgente articolo 176, comma 2-ter, TUIR
12	Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito ad operazioni straordinarie (sostituzione comma 2-ter dell'articolo 176 del Tuir)	Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 (Articolo 13, comma 5)	Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2023, anteriormente al 1° gennaio 2024, continua a applicarsi l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al previgente articolo 176, comma 2-ter, del Tuir
14	Affrancamento straordinario delle riserve: esistenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024	L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (Art. 14, comma 1, secondo periodo)	Previsto decreto attuativo da emanarsi entro 1 marzo 2025
15	Modifiche al riporto delle perdite ed operazioni straordinarie con modifica degli artt. 84, 172, 173 e 177-ter del Tuir	Alle operazioni effettuate dal periodo di imposta 2024** (Articolo 15, comma 2)	Non si applicano le norme dell'articolo 177-ter del Tuir agli interessi passivi riportabili, eccedenze Ace e perdite fiscali conseguite fino al periodo d'imposta 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo 177-ter
16, COMMA 1, LETT. A)	Scissione (sostituzione comma 4 dell'articolo 173 del Tuir) – attribuzione delle posizioni soggettive alle beneficiarie	Manca decorrenza specifica. Possibile qualificazione come norma interpretativa.	Nella Relazione illustrativa della bozza di Decreto era chiarito che la modifica era mirata a "superare le incertezze interpretative"
16, COMMA 1, LETT. B)	Scissione mediante scorporo (nuovi commi 15-ter e 15-quater dell'articolo 172 del Tuir)	Dalle scissioni mediante scorporo effettuate dal periodo di imposta 2024 (Articolo 16, comma 2)	La nuova norma ha effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad esse (Articolo 16, comma 2).
17	Modifiche alla disciplina dei conferimenti	Ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dal 31 dicembre 2024 (articolo 17, comma 2)	
18	Modifiche alla disciplina della liquidazione	Alle liquidazioni che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2024 (Articolo 18, comma 2)	
19	Modifiche alla disciplina della tonnage tax	A decorrere dal periodo d'imposta 2024* (Articolo 19, comma 2)	
20	Modifica al regime delle società di comodo	A decorrere dal periodo d'imposta 2024* (Articolo 20, comma 1)	

Note: (*) Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. (**) Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024